



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
AMBIENTE

ORDINANZA SINDACALE N. 16 / 2025

OGGETTO: ORDINANZA DI CONTROLLO E CONTENIMENTO DI CANE CON AGGRESSIVITA' NON CONTROLLATA

IL SINDACO

VISTA la nota, pervenuta il 03/07/2025, prot. AUSL n° 2025/0091637 del 03/07/2025, mediante la quale l'Area Territoriale Veterinaria di Scandiano segnala un cane maschio di razza Corso, identificato con microchip 380260102807847, in merito ad un episodio di morsicatura provocata dal cane in questione, di proprietà del sig. Zaitouna Hicham, CF: ZTNHHM77C24Z330S, con residenza in via Statale n.213 a Casalgrande;

VISTO

- il T.U.LL.SS. 27/07/1934 N. 1265 e smi;
- il Regolamento UE 2016/429 del 09/03/2016 e smi;
- la Legge Regionale 5/2005 e smi sulla tutela del benessere degli animali;
- la Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n°647/2007 del 14.05.2007;
- l'Ordinanza Ministeriale 06/08/2013 *"Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani"* prorogata con O.M. del 08/08/2022;

CONSIDERATO che si reputa necessario, su richiesta dell'Area Territoriale Veterinaria di Scandiano, emettere apposita Ordinanza del Sindaco, per disciplinare il comportamento del citato cane, anche in funzione della possibile aggressività verso le persone;

ORDINA

al **Sig. Zaitouna Hicham**, CF: ZTNHHM77C24Z330S, residente a Casalgrande



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

(RE), in Via Statale n.213, e domiciliato a Casalgrande (RE), in Via Statale n.213, in qualità di proprietario e detentore del cane in questione, di provvedere affinché vengano eseguite le seguenti misure e prescrizioni:

1. **prima del rientro del cane** nel domicilio/residenza del proprietario, obbligo di effettuare verifica delle condizioni delle strutture di contenzione e delle modalità di gestione del cane all'interno della Proprietà. Gli adeguamenti eventualmente necessari per garantire la contenzione del cane dovranno essere di natura permanente e tali da impedire la fuoriuscita involontaria dell'animale, **entro 10 giorni dalla notifica del presente atto.**
2. eseguire una visita presso un Medico Veterinario esperto di comportamento animale. In **caso il Veterinario esperto evidenzi la necessità di percorsi educativi di uno o entrambi i** soggetti o altre specifiche azioni, queste saranno oggetto di prescrizione aggiuntiva. Copia della suddetta relazione dovrà essere inviata all'Area Territoriale Veterinaria di Scandiano, **entro 10 giorni dalla notifica del presente atto;**
3. obbligo di condurre il cane sempre con idonea museruola e guinzaglio, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, **immediatamente;**
4. obbligo di non lasciare il cane incustodito alla presenza di estranei, di bambini o persone fragili e di altri animali, **immediatamente;**
5. obbligo di produrre all'Area Territoriale Veterinaria di Scandiano, copia della polizza RC, ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. 06.08.2013, **entro 7 giorni dalla notifica del presente atto;**

DISPONE:

- la notifica del presente provvedimento agli interessati, nonché l'invio di copia dello stesso all'Area Territoriale Veterinaria di Scandiano, ed al Comando di Polizia Municipale e alle GGEV;
- che la Polizia Municipale, con la collaborazione dell'AUSL - Area Territoriale Veterinaria di Scandiano, ciascuno per quanto di propria competenza, sia incaricata della vigilanza sulla corretta esecuzione e osservanza della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo pretorio del Comune e sul sito Internet del Comune.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Lì, 05/07/2025

IL SINDACO

DAVIDDI GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)